



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 291 del 9 marzo 2016

Oggetto: Procedimento sanzionatorio UVMAC/S/1309/2015 nei confronti del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) per omessa adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) relativi al triennio 2015-2017

Fascicolo UVMAC/S/1309/2015

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 9 marzo 2016;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;

Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine all'integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente;

Vista la delibera del 4 luglio 2013, n. 50, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e sono fornite indicazioni per l'aggiornamento del Programma 2014-2016;

Visto l'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13 luglio 2015;

Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei



Autorità Nazionale Anticorruzione

Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

Visto l'esito dell'attività di vigilanza dell'Ufficio UVMAC dell'Autorità sul sito istituzionale del comune di Cortina d'Ampezzo, con la quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", degli aggiornamenti del P.T.P.C. 2015/2017 e del P.T.T.I. 2015/2017;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, protocollo n. 165634 del 4 dicembre 2015 nei confronti del comune di Cortina d'Ampezzo per omessa adozione dell'aggiornamento del Programma Triennale Trasparenza (P.T.T.I.) di cui al d. lgs. 14 marzo 2013, n.33 relativamente al triennio 2015/2017 e per omessa adozione del Piano Triennale di prevenzione corruzione (P.T.P.C.) relativi al triennio 2015-2017 ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e indirizzata al sindaco [omissis], al vicesindaco e assessore [omissis], agli assessori [omissis], [omissis], [omissis], e al RPC [omissis], quali soggetti obbligati alla predisposizione, all'approvazione e all'adozione del P.T.P.C., del P.T.T.I. e dei loro aggiornamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e) del Regolamento, con la quale sono state chieste le motivazioni che hanno impedito la tempestiva adozione e approvazione dei documenti citati;

Vista la nota acquisita al protocollo dell'Autorità n.16947 del 14 dicembre 2015 con la quale il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha inviato le proprie controdeduzioni ed ha precisato di esser stato nominato Segretario titolare di Cortina dal 20 luglio 2015 e dal 24 luglio 2015 di essere stato nominato RPC con decreto sindacale 14/2015, mentre il precedente RPC del comune è stata la dott.ssa [omissis], fino al 17 maggio 2015;

Vista la nota acquisita al protocollo dell'Autorità n.7687 del 18 gennaio 2016 con la quale l'Ufficio ha integrato la comunicazione d'avvio del procedimento sanzionatorio anche nei confronti della dott.ssa [omissis], precedente RPC del comune di Cortina d'Ampezzo;

Vista la nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 20646 del 5 febbraio 2016 con la quale la dott.ssa [omissis] segretario comunale e RPC di Cortina d'Ampezzo dal 14 maggio 2013 al maggio 2015 ha inviato le contro deduzioni;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni

- Il RPC ha precisato di esser stato nominato Segretario titolare di Cortina dal 20 luglio 2015 e dal 24 luglio 2015 di essere stato nominato RPC con decreto sindacale 14/2015, ed ha fatto pervenire all'Autorità l'aggiornamento del P.T.P.C. e del P.T.T.I. per il triennio 2015-2017 approvato con delibera di giunta comunale n. 205 dell'11 dicembre 2015, dopo la ricezione dell'avvio del procedimento sanzionatorio (prot. Autorità n. 165634 del 4 dicembre 2015), e, pertanto in ritardo rispetto alla scadenza fissata, nonostante che il nuovo segretario comunale fosse in servizio dal luglio 2015.
- La dott.ssa [omissis], segretario comunale e RPC di Cortina d'Ampezzo dal 14 maggio 2013 al maggio 2015, ha comunicato che, poiché il P.T.P.C. e il P.T.T.I. relativi al triennio 2014-2016 sono stati adottati il 23 ottobre 2014, ha ritenuto superfluo, stante il breve lasso di tempo, presentare l'aggiornamento al gennaio 2015: il poco tempo trascorso



Autorità Nazionale Anticorruzione

dall'approvazione del precedente piano, le ha fatto ritenere di “rinviare di qualche mese la presentazione della proposta di aggiornamento”, tenuto conto che il “periodo per la prima applicazione sarebbe stato di pochissimi mesi senza considerare le verifiche e le analisi degli effetti”.

- Il ritardo con il quale è stato predisposto ed approvato il P.T.P.C./P.T.T.I. 2014-2016 è stato concausa della mancata predisposizione e adozione dell'aggiornamento 2015-2017, adottato solo a seguito della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell'Autorità. In buona sostanza le motivazioni addotte dal precedente RPC trovano fondamento in un precedente inadempimento dello stesso RPC.
- Da quanto affermato dal sindaco nella nota di riscontro all'avvio del procedimento sanzionatorio, si evince che lo stesso non aveva compreso che l'obbligatorietà dell'aggiornamento del piano lo riguardasse: infatti, ha rappresentato di non aver potuto approvare l'aggiornamento del P.T.P.C. e del P.T.T.I. per il triennio 2015-2017, poiché non aveva avuto alcuna proposta presentata dal RPC. Anche il vice sindaco, che ha sostituito il sindaco durante il periodo di sospensione ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. 235/2012, non ha provveduto a sollecitare la predisposizione del Piano.
- In relazione al comportamento tenuto dall'attuale RPC, dott. [omissis], nel sottolineare che l'aggiornamento del P.T.P.C. e P.T.T.I. per il triennio 2016-2018 è stato regolarmente approvato con delibera n. 13 del 26 gennaio 2016 nei termini previsti dalla legge, non si può non rilevare che l'aggiornamento del P.T.P.C. e P.T.T.I. per il triennio 2015-2017 è stato presentato solo nel dicembre 2015, dopo la ricezione dell'avvio del procedimento sanzionatorio, circa cinque mesi dopo la sua nomina a RPC.
- Parimenti, in relazione al comportamento tenuto dal precedente RPC, non si ritiene che il ritardo nella predisposizione del P.T.P.C. e del P.T.T.I. relativo al triennio 2014-2016 possa suffragare il mancato aggiornamento rispetto al triennio 2015-2017, anche atteso che lo stesso RPC è rimasto in carica fino al maggio 2015.
- L'elemento psicologico che caratterizza la condotta censurata è da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il comportamento omissivo dei citati soggetti, seppure caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.

II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;
- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- nel caso di specie, l'omessa adozione dell'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma Triennale per la trasparenza per l'anno 2015-2017 è da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza, anche in considerazione del protrarsi del comportamento omissivo nel corso del tempo.

Sulla base delle argomentazioni che precedono, si è ritenuto di irrogare la sanzione pecuniaria nel limite minimo edittale nei confronti dei soggetti che si sono avvicinati nel ruolo di RPC e nei confronti del sindaco e della giunta, atteso che la gravità dell'infrazione non appare tale da superare tale valore minimo, anche in virtù del fatto che l'aggiornamento del P.T.P.C./P.T.T.I. per il triennio 2016-2018 è stato regolarmente approvato il 26 gennaio 2016.

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato (sindaco, assessori e RPC) in parti uguali tra loro e con il vincolo della solidarietà, in ragione della loro responsabilità - materiale e psicologica- nella causazione dell'illecito.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille/00) trattandosi di concorso nell'illecito amministrativo ai signori:

- [omissis], precedente Responsabile del Prevenzione Corruzione
- [omissis], attuale Responsabile della Corruzione
- [omissis], nella qualità di sindaco
- [omissis], nella qualità di vice sindaco ed assessore
- [omissis], [omissis], [omissis], nella qualità di assessori.

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento. Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 16 marzo 2016

Il Segretario: Maria Esposito